

Concorso

IMPIEGATO COMUNALE

MANUALE +

TEST di verifica per **CIASCUNO** dei **CAPITOLI**

per la preparazione al concorso

NLD
CONCORSI

Capitolo 9

Gli amministratori locali

SOMMARIO

1. Gli amministratori locali: definizione. - 2. I doveri degli amministratori locali. - 3. I diritti degli amministratori locali. - 3.1. I permessi e le licenze - 3.2. Aspettative. - 3.3. Le indennità e i gettoni di presenza. - 3.4. Il rimborso spese. - 3.5. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. - 4. La l. 7 aprile 2014, n. 56 -5. Pubblicazione di dati e informazioni relativi ai titolari di incarichi politici. - 6. Rimozione e sospensione degli amministratori locali: art. 142 TUEL

1. Gli amministratori locali: definizione

Secondo quanto stabilito dall'art. 77 TUEL, per amministratore locale deve intendersi il cittadino chiamato, attraverso le pubbliche elezioni, a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, ai fini dell'applicazione degli artt. 77 e ss. TUEL, sono amministratori locali:

- i sindaci, anche metropolitani;
- i presidenti delle province;
- i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province;
- i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali;
- i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;
- i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane;
- i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;
- i componenti degli organi di decentramento.

Tuttavia, agli amministratori provinciali e metropolitani ovvero delle Unioni di Comuni, valgono le nuove norme previste dalla l. 7 aprile 2014, n. 56.

2. I doveri degli amministratori locali

L'art. 78 indica i doveri e la condizione giuridica degli amministratori locali.

In particolare, nell'esercizio delle funzioni, gli amministratori locali devono tenere un comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione e nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

Inoltre, hanno il dovere di astenersi nella discussione e nella violazione delle delibere nelle quali risultano coinvolti interessi propri o di parenti affini fino al quarto grado, salvo che si tratti di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, e non sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Altrimenti, nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

Uno specifico obbligo di astensione è previsto, poi, per i componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, i quali devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e

provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

3. I diritti degli amministratori locali

Come anticipato, l'art. 77 TUEL riconosce agli amministratori locali il diritto ad usufruire di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Nello specifico, spettano loro:

- Permessi e licenze dal posto di lavoro per l'esercizio della pubblica attività;
- Indennità di funzione e gettoni di presenza;
- Rimborsi spese;
- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi.

► 3.1. I permessi e le licenze

L'art. 79 TUEL disciplina i **permessi e le licenze** concessi ai dipendenti pubblici o privati nel caso in cui ricoprano una la carica di amministratori locali. In particolare, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di:

- assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento;
- nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo;
- nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

I lavoratori dipendenti componenti delle Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata e per il raggiungimento del luogo della riunione e per il rientro al posto di lavoro.

I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi sopra indicati, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

I lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore entro trenta giorni dalla richiesta.

► 3.2. Aspettative

Secondo quanto stabilito dall'art. 81 TUEL, i sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'art. 22, co. 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Tale periodo è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

I consiglieri di cui all'art. 77, co. 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura.

► 3.3. Le indennità e i gettoni di presenza

Il Sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali percepiscono un determinata indennità di funzione, dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, la cui corresponsione è subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni e con i limiti di cui all'art. 82, co. 2.

La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del d.m. con la medesima procedura ivi indicata. In ogni caso, esso è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

In base a quanto previsto dall'art. 83 TUEL in tema di divieto di cumulo, i parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa

all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

► 3.4. Il rimborso spese

Il diritto al rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto agli amministratori locali dall'art. 84 TUEL, quando, in ragione del loro mandato, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente.

Il rimborso delle spese di viaggio è previsto anche per gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, ma esclusivamente per le spese sostenute per la partecipazione alla singola seduta o per raggiungere gli uffici per svolgere le funzioni proprie o delegate.

► 3.5. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi

L'art. 86 del TUEL sancisce l'obbligo per l'amministrazione locale di provvedere a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico.

La medesima disposizione si applica anche per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

Per gli amministratori collocati di domanda di aspettativa non retribuita si assume l'obbligo di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 86 TUEL.

4. La l. 7 aprile 2014, n. 56

Le suddette disposizioni del TUEL devono essere lette in combinato disposto con la L. 56/2014, che nel riformare sia gli enti provinciali che le città metropolitane ha assorbito il carattere di gratuità delle cariche già previsto dal D.L. 201/2011, conv. con mod. in L. 214/2011, per le sole cariche non previste dalla costituzione (Unioni di comuni, comunità montane e isolate).

La n. 56/2014 ha introdotto la gratuità:

- per il consigliere provinciale e i componenti dell'assemblea dei Sindaci;
- per il Sindaco metropolitano, per il consigliere metropolitano e per il componente della conferenza metropolitana;
- per le cariche ricoperte presso le Unioni di comuni.

La ratio della gratuità delle cariche deve rintracciarsi nella circostanza per cui i nuovi organi sono organi elettivi di secondo grado rispetto a quelli comunali.

Fanno eccezioni i Presidenti della Provincia, per i quali l'art. 1, co. 59, prevede un'indennità a carico del bilancio della Provincia determinata in misura pari a quella del Sindaco del Comune capoluogo, non cumulabile con quella percepita in qualità di Sindaco.

Ad ogni modo restano a carico dell'ente locale le spese relative ai permessi retributivi e agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dall'art. 79 e 86 del TUEL.

5. Pubblicazione di dati e informazioni relativi ai titolari di incarichi politici

Secondo quanto stabilito dall'art. 14 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche non elettivi, di livello statale, regionale e locale, lo Stato, le Regioni e gli enti locali sono tenuti a pubblicare i seguenti documenti e informazioni:

- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- il *curriculum*;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni di cui all’art. 2 l. 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i suddetti dati anche in riferimento ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo (comunque denominati), salvo che siano attribuiti a titolo gratuito e, per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.

In relazione a questi ultimi si segnala tuttavia che con la sentenza 21 gennaio 2019, n. 20, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-*bis*, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano le dichiarazioni sopra indicate anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Gli obblighi di pubblicazione si applicano altresì ai titolari di posizioni organizzative cui siano affidate deleghe dirigenziali e, in generale, in tutti i casi in cui di fatto vengano svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato solo il *curriculum*.

La pubblicazione deve avvenire entro tre mesi dall’elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e deve perdurare per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicati fino alla cessazione dell’incarico o del mandato.

Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti divengono accessibili.

6. Rimozione e sospensione degli amministratori locali: art. 142 TUEL

Secondo quanto stabilito dall’art. 142 TUEL, gli amministratori locali possono essere rimossi per:

- il compimento di atti contrari alla Costituzione;
- per gravi e persistenti violazioni di legge;
- per gravi motivi di ordine pubblico.

Il provvedimento di rimozione, che deve essere motivato adeguatamente, è adottato con decreto del Ministro dell’interno. Non è richiesta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Un’ulteriore ipotesi di rimozione è prevista per il Sindaco, il Presidente della Provincia e per i componenti dei Consigli e delle Giunte a seguito di gravi inadempienze connesse allo smaltimento dei rifiuti. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 142, co. 1-*bis*, nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle Province inerenti alla programmazione e all’organizzazione della gestione rifiuti o di mancata individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento, nonché ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio *ex*